

A tutte le aziende clienti

## **CIRCOLARE N. F03 DEL 21/01/2016**

### **DDL STABILITA' 2016**

#### **I SuperAmmortamenti dei beni strumentali**

L'articolo 7 del DDL Stabilità 2016 ha introdotto un incentivo fiscale per investimenti in beni strumentali nuovi.

#### **Beneficiari**

Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

#### **Investimenti ammissibili**

**Beni materiali strumentali**, anche di valore unitario inferiore a € 516,46, acquisiti "**nuovi**", anche in *leasing*, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.

Sono esplicitamente esclusi dall'ambito agevolativo:

- beni strumentali a vita utile lunga, per i quali il DM 31/12/1988 definisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- altri beni strumentali previsti dall'Allegato 3 (es: condutture, condotte per usi civili, ecc.).

#### **Agevolazione**

Il beneficio è stabilito nella maggiorazione figurativa pari al 40% del costo di acquisizione del bene, da calcolare esclusivamente ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione e riferita quindi alle sole imposte sul reddito (IRES/IRPEF).

La maggiorazione non rileva ai fini della determinazione degli acconti e si applica a tutti gli anni di vita economica del bene, traducendosi con le vigenti aliquote di imposta IRES in un risparmio fiscale pari all'11% del costo del bene su ciascun anno di ammortamento (40% x 27,5%).

L'eventuale cessione del bene prima della conclusione del suo periodo di ammortamento non produce decadenza dal beneficio usufruito negli anni precedenti.

Per qualunque chiarimento inviare una mail a:

francesca@pobergamaschi.it  
manuela@pobergamaschi.it

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.